

SCHEMA DI DECRETO RECANTE DETERMINAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, ANCHE MEDIANTE RICONOSCIMENTO DI CREDITO DI IMPOSTA, DELL'ONORARIO SPETTANTE ALL'AVVOCATO DELLA PARTE AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 5, COMMA 1, E 5-QUATER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 MARZO 2010, N. 28 E DALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014, N. 162

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 recante “*Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*”, prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 149 del 2022, non conteneva una specifica disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Le uniche disposizioni applicabili erano quindi quelle del D.P.R. 115 del 2002 sicché, nei casi di avvio della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la parte, anche se ammessa in via provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, doveva necessariamente ricorrere al giudice per la sua liquidazione, instaurando una procedura giurisdizionale, nonostante la volontà di raggiungere un accordo in sede stragiudiziale, allo scopo di consentire all'avvocato il conseguimento della liquidazione e il pagamento del suo compenso.

Era del resto fortemente controversa in giurisprudenza la possibilità per il giudice, applicando il citato DPR, di liquidare il compenso spettante all'avvocato in caso di raggiungimento dell'accordo in sede di mediazione e quindi in assenza di un giudizio pendente avanti al giudice al quale la liquidazione veniva richiesta.

Su tale questione, in un caso in cui l'avvocato, raggiunto l'accordo in sede di mediazione per una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, si era rivolto al giudice per la liquidazione del compenso, è intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 10 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 74, comma 2 e 75, comma 1 del DPR n. 115 del 2002 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell'art. 83, comma 2, del medesimo DPR nella parte in cui non

prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

La stessa Corte, tuttavia, consapevole che alla data della sentenza era in corso l'esercizio della delega di cui alla legge n. 206 del 2021, ha dato atto, al punto 11 della motivazione, che “rimane ferma, ovviamente la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, eventualmente anche in sede di attuazione della legge delega l'opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie oggetto dell'odierno scrutinio”.

Tale discrezionalità si è estrinsecata nell'adozione di una disciplina del patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione alternativa rispetto a quella prevista quelle previste, per il patrocinio in ambito “giudiziale”, dal testo unico sulle spese di giustizia prima citato.

Il legislatore ha anche regolamentato la procedura di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di negoziazione assistita.

Il decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, all'articolo 3 comma 6, prima delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 149 del 2022, conteneva una disciplina particolare del patrocinio a spese dello Stato per le parti che stipulavano una convenzione di negoziazione assistita nei casi obbligatori. In particolare, il comma 1 del predetto articolo prevedeva che “quando il procedimento di negoziazione è condizione di procedibilità della domanda, all'avvocato non è dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato” e che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 115 del 2002 e successive modificazioni, “[...] la parte è tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato”.

Dunque, in tali ipotesi nessun compenso era dovuto all'avvocato che assisteva la parte nella procedura di negoziazione assistita nei casi di obbligatorio esperimento previsti dalla legge.

Il D.lgs. n. 149 del 2022 ha apportato modifiche sia al D.lgs. n. 28 del 2010 che al D.L. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014 introducendo, in entrambi i testi normativi, una apposita sezione che disciplina, in modo sostanzialmente identico, la procedura di ammissione in via provvisoria al beneficio e, dopo la conclusione dell'accordo, la procedura di conferma di tale ammissione, anche per quel che concerne la quantificazione del compenso.

La riforma ha, tra gli altri interventi, profondamente innovato il sistema prevedendo una procedura (identica sia nel caso in cui la parte utilizzi lo strumento della negoziazione assistita nei casi obbligatori, sia nel caso in cui presenti domanda di mediazione nei casi obbligatori previsti dall'articolo 5, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010) che si svolge essenzialmente avanti al Consiglio dell'Ordine competente per territorio, il quale procede dapprima all'ammissione in via anticipata, vagliando la richiesta della parte interessata (con modalità e criteri del tutto sovrapponibili a quanto prevede, per questa fase, anche il testo unico delle spese di giustizia) e poi, nell'ipotesi di raggiungimento dell'accordo, verificando l'apposita istanza dell'Avvocato, con conferma e ammissione in via definitiva al beneficio, mediante apposizione del visto di congruità.

Il decreto ministeriale attuativo

Quanto alla necessità di attuare il descritto intervento di riforma con l'adozione di norme secondarie, l'articolo 15-*octies* del decreto legislativo n. 28 del 2010, in ordine alla determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario e spese dell'avvocato prevede, al comma 1: “Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo, nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.”.

Identica disposizione è contenuta nell'articolo Art. 11-*octies*, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, il cui comma 1, così dispone: “Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, sono stabiliti gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a titolo di onorario e spese. Con il medesimo decreto sono individuate le modalità di liquidazione e di pagamento, anche mediante riconoscimento di credito di imposta o di compensazione, delle somme determinate ai sensi del presente articolo,

nonché le modalità e i contenuti della relativa richiesta e i controlli applicabili, anche di autenticità.”.

Si è ritenuto opportuno dare attuazione alle cennate disposizioni facendo confluire in un unico decreto la disciplina uniforme delle procedure per la determinazione, liquidazione e pagamento dell'onorario spettante all'avvocato che ha assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei casi di mediazione o negoziazione assistita previsti dalla legge quale condizione di procedibilità della corrispondente domanda giudiziale, nelle ipotesi in cui siffatte procedure si sono concluse con un accordo raggiunto in tale sede.

I passaggi essenziali della descritta procedura unitaria sono, in realtà, delineati dalla norma primaria che ha individuato nel COA, presso cui è stata avviata la procedura all'ammissione in via anticipata, il soggetto deputato a confermare, mediante l'adozione del visto di congruità, l'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato e al contempo a validare l'ammontare del compenso come conteggiato dall'avvocato secondo precisi parametri predeterminati.

La norma primaria prevede che dopo l'apposizione del visto di congruità, la parcella vistata venga trasmessa al Ministero della giustizia per le opportune verifiche e, infine, per il riconoscimento dell'importo spettante, a questo titolo, all'avvocato che, sempre in base a quanto contemplato dalla norma primaria, ne può fruire, alternativamente, nella forma del credito di imposta, anche in compensazione mediante modello F24, oppure chiedendone il pagamento.

Il decreto, nel perimetro di quanto delineato dalla norma primaria, disciplina la procedura, interamente gestita mediante apposita piattaforma telematica, per la determinazione del compenso e la sua fruizione, a partire dal momento in cui il professionista deposita l'istanza di conferma dell'ammissione anticipata.

È opportuno precisare che, come dispongono le norme primarie, l'accesso a tale forma di liquidazione del compenso presuppone non solo che l'assistenza sia stata prestata nei casi di mediazione o negoziazione “obbligatorie” per legge, ossia quando il loro preventivo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ma anche che tali procedure si siano concluse con un accordo.

In caso contrario, le parti possono adire il giudice con domanda giudiziale e chiedere in quella sede la quantificazione e liquidazione del compenso dell'avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del Testo unico delle spese di giustizia.

Lo schema di decreto si compone di 19 articoli.

Il Capo I, **articoli da 1 a 3**, è dedicato alle disposizioni generali.

La sezione I, **articoli da 4 a 7**, contiene le disposizioni per la determinazione del compenso spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, procedura di riconoscimento, e presentazione della domanda di attribuzione del credito di imposta.

La sezione II, **articoli da 8 a 12**, contiene le disposizioni relative all'utilizzo del credito di imposta, alle comunicazioni, e alla trasmissione di dati.

Il capo II, **articoli 14 e 15**, è dedicato al monitoraggio statistico e al trattamento dei dati.

Il capo III, **articoli 16 e 17**, è dedicato al controllo e al monitoraggio della spesa.

Il capo IV, **articoli 18 e 19**, è dedicato alle disposizioni finanziarie e finali.

Capo I

L'**articolo 1** definisce l'oggetto del decreto.

L'**articolo 2** contiene le definizioni necessarie per la lettura e interpretazione del testo tra le quali, in particolare, quelle che consentono l'inequivoca identificazione degli atti delle procedure di negoziazione e mediazione, i cui dati devono essere inseriti nella eventuale domanda di riconoscimento del credito di imposta, dati che, rispondendo ai requisiti imposti dalla normativa primaria e secondaria in materia di mediazione e di negoziazione, ne consentono la piena ed effettiva tracciabilità e verifica. Sono inoltre state inserite le definizioni dei registri degli affari di mediazione, del numero identificativo del procedimento di mediazione, dell'accordo di conciliazione, quale documento attestante la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione, e della piattaforma predisposta dal Ministero della giustizia per la gestione delle domande, nonché dei tipi di identità digitale necessari per accedervi. È stata inserita anche la definizione di SID "sistema interscambio flussi dati" per la trasparente identificazione della infrastruttura che sarà usata dal Ministero della

giustizia per trasmettere i dati relativi ai crediti di imposta oggetto del decreto all'Agenzia delle entrate.

L'**articolo 3** contiene le disposizioni generali sulle modalità di richiesta di attribuzione del credito di imposta e quelle per le comunicazioni.

Il comma 1 prevede che tutte le domande sono gestite dalla piattaforma appositamente predisposta dal Ministero della giustizia e accessibile dal suo sito istituzionale, e indica i tipi di identità digitale che sono necessari per accedervi.

Il comma 2 disciplina il diritto della parte richiedente di essere adeguatamente informata, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 sul trattamento dei propri dati personali per la valutazione della domanda di determinazione del compenso, riconoscimento del credito di imposta o della richiesta di pagamento.

Il comma 3 chiarisce, inoltre, che tutte le comunicazioni previste dallo schema di decreto, salvo che sia diversamente disposto, sono effettuate mediante la stessa piattaforma.

Il comma 4 individua le modalità di identificazione dei COA per l'accesso alla piattaforma al fine di gestire gli atti di competenza.

Il comma 5 dispone che il possesso dei requisiti richiesti dal decreto per le finalità da esso regolate, è attestato dalla parte richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000. In tal modo viene richiamato espressamente il quadro giuridico di riferimento rilevante per la definizione delle responsabilità assunte dal dichiarante, oltre che per l'individuazione dei controlli che possono essere effettuati dall'autorità che riceve tali attestazioni.

La *Sezione I* del Capo I è dedicata alla determinazione del compenso spettante all'avvocato dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza prestata nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita che si sono concluse con un accordo, alla procedura di riconoscimento, e alla presentazione della richiesta di attribuzione del credito di imposta.

L'**articolo 4**, composto di un solo comma, indica i criteri di determinazione del compenso dell'avvocato che assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella procedura di mediazione o di negoziazione assistita.

Il comma richiama, quale norma di riferimento, il DM n.55 del 2014 il cui articolo 20, comma 1-*bis* disciplina i parametri per l'attività dell'avvocato in sede di mediazione e negoziazione e

conferma il principio, consacrato nell'articolo 130 del Testo Unico spese di giustizia, della dimidiazione del compenso spettante all'avvocato quando assiste una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

L'**articolo 5** disciplina il contenuto dell'istanza di conferma, prevista dall'articolo 15-*septies*, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 28 del 2010 per la mediazione e, per la negoziazione assistita, dall'articolo 11-*septies*, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014. Tale istanza, come prevede la norma primaria, è presentata dall'avvocato ed è diretta al COA che ha adottato il provvedimento di ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ed ha come presupposto, sempre previsto dalla norma primaria, che la parte ammessa al beneficio, abbia raggiunto l'accordo che definisce la controversia. In tal caso gli articoli 15-*septies* del decreto legislativo n. 28 del 2010 e 11-*septies* del decreto-legge n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, prevedono che il compenso dell'avvocato venga determinato in base al valore dell'accordo, in modo da rendere tracciabile e trasparente le modalità di liquidazione del compenso.

Il comma 1, lettere da a) a g) indica i dati che devono essere inseriti nell'istanza di conferma che, in tal modo, vengono acquisiti dalla piattaforma e sono utilizzabili per la prosecuzione della procedura, con riduzione massima degli oneri di coloro che vi accedono, a cominciare dalla parte richiedente, relativi all'inserimento dei medesimi dati, e con notevole riduzione del rischio di errore.

Si evidenzia, quanto alla lettera d) che al momento della compilazione dell'istanza di conferma, alla parte richiedente sono richieste informazioni aggiuntive sulla materia oggetto della mediazione e sulla sua riconducibilità ad una delle ipotesi previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010. Tali informazioni sono richieste e sono utilizzate a soli fini statistici, per consentire al Ministero della giustizia di effettuare il monitoraggio previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022.

Quanto alla lettera g), si evidenzia che è richiesto al professionista di esercitare già in questa fase della procedura l'opzione in ordine alla modalità preferita di fruizione dell'importo riconosciuto, al fine di prevenire i rischi, dovuti anche a mero errore, di doppia fruizione, in relazione al medesimo importo dovuto a titolo di compenso, una volta come credito di imposta e una volta come pagamento.

Il comma 2 contiene l'indicazione dell'ulteriore documentazione da allegare all'istanza di cui al comma 1.

L'**articolo 6** disciplina le verifiche e le comunicazioni che il COA è tenuto a effettuare, in base alla norma primaria, una volta ricevuta l'istanza di conferma.

Il comma 1 dispone, quale regola generale, che se il COA accerta la non ricorrenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio, deve dare comunicazione al richiedente del diniego di adozione della delibera di congruità. La comunicazione dell'esito dell'istanza viene effettuata con annotazione sulla piattaforma.

Il comma 2 disciplina la procedura di accoglimento della richiesta di apposizione del visto di congruità, che presuppone la verifica, a cura del COA, della corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo con cui si è composta la lite in sede stragiudiziale e il parametro considerato dall'avvocato per la quantificazione del suo compenso. La delibera di congruità viene adottata e annotata sulla piattaforma, atto che equivale alla comunicazione dell'esito positivo al richiedente.

Si evidenzia inoltre che, nel dare attuazione alla norma primaria che prevede "l'apposizione del visto di congruità" sull'istanza di conferma, considerata la necessità di gestire le domande con strumenti informatici, viene chiarito, con la norma secondaria, che il visto si intende apposto mediante l'adozione di una delibera, sulla congruità dell'importo indicato nell'istanza di conferma, corredata di tutti gli elementi necessari a verificarne la correttezza.

L'**articolo 7** disciplina le verifiche e gli adempimenti a carico del Ministero della giustizia.

Il comma 1 prevede che il Ministero, una volta ricevuta la comunicazione dell'esito positivo avanti al COA, mediante l'annotazione in piattaforma prevista dall'articolo 6, comma 2, possa sempre esercitare, il generale potere di verifica della insussistenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In tal caso ne dà immediatamente comunicazione al COA, che, in base alla norma primaria, è l'organo competente alla revoca dell'ammissione al beneficio.

Il comma 2 prevede che, quando non procede ai sensi del comma 1, il Ministero effettua le verifiche che ritiene necessarie, adotta un provvedimento che ha l'effetto di convalidare l'operato del COA in ordine all'adozione della delibera di congruità e, conseguentemente, riconosce all'avvocato richiedente l'importo indicato nell'istanza, fruibile, alternativamente,

come credito di imposta, o mediante pagamento, dandone contestuale comunicazione al COA competente.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui il Ministero, per ragioni diverse da quelle indicate al comma 1, non possa convalidare la delibera di congruità. Si tratta dei casi nei quali sono rilevate ragioni impeditive dovute all'esistenza di errori che impediscono di riconoscere l'importo come quantificato dall'avvocato. In tal caso si prevede che, di un siffatto esito negativo, sia data comunicazione al COA e all'avvocato, con facoltà per quest'ultimo di ripresentare l'istanza di conferma, emendata evidentemente degli errori che ne hanno impedito la validazione finale, nel termine acceleratorio di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, considerando l'interesse dello stesso richiedente di avere più celermente possibile la quantificazione del suo compenso, anche in quanto fruibile nella forma del credito di imposta.

Il comma 4 prevede che le verifiche previste dallo schema di decreto sono effettuate dal Ministero della giustizia avvalendosi di proprio personale o, in forza di apposita convenzione, del personale di Equitalia giustizia S.p.A. Si evidenzia che tale ultima indicazione è una mera eventualità, essendo comunque necessario prevedere che, nel caso in cui il numero di domande di riconoscimento del credito di imposta, risulti tale da non poter essere gestito con la tempistica prevista dallo schema di decreto, il Ministero potrà far fronte a tali funzioni ricorrendo anche a queste ulteriori unità di personale esterno.

La *Sezione II* del Capo I è dedicata alle procedure di utilizzo del credito di imposta, alle comunicazioni e alla trasmissione di dati.

L'**articolo 8**, costituito dal solo comma 1, fissa i termini entro i quali l'avvocato, a condizione del tempestivo esercizio dell'opzione di fruizione del compenso come credito di imposta e dell'emissione della fattura, può presentare la relativa richiesta. Al precipuo scopo di favorire i professionisti, pur mantenendo i dovuti margini temporali per consentire al Ministero di monitorare il rispetto della spesa a carico dell'erario, sono state individuate due finestre temporali. La prima, compresa tra il primo gennaio e il 31 marzo, e la seconda tra il primo settembre e il 15 ottobre di ciascun anno.

Tali termini devono essere letti in relazione a quanto prevede l'articolo 10 comma 1, di seguito illustrato, che fissa i termini di cui dispone il Ministero per provvedere sulle richieste pervenute entro tali "finestre".

L'**articolo 9**, costituito dal solo comma 1, disciplina le procedure di utilizzo del credito di imposta.

Il comma prevede che il credito di imposta riconosciuto in conformità allo schema di decreto è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di riconoscimento, tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle Entrate.

L'**articolo 10** disciplina le comunicazioni e le procedure di recupero.

Il comma 1 prevede che il Ministero della giustizia, entro il 30 aprile, per le istanze presentate nella prima finestra temporale (dal primo gennaio al 31 marzo) o entro il 30 ottobre per le istanze presentate nella seconda finestra temporale (tra il primo settembre e il 15 ottobre) comunica alla parte richiedente l'importo del credito riconosciuto, osservando le priorità dell'ordine delle comunicazioni previsto dall'articolo 11, comma 1.

Il comma 2 prevede che nel caso in cui, a seguito dei controlli del Ministero della giustizia, sia accertata l'indebita fruizione, anche solo in parte, dei crediti di imposta previsti dal decreto, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste o della stessa non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero provvede al recupero dell'importo indebitamente fruito, maggiorato di interessi e sanzioni di legge, procedendo in conformità all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010.

Il comma 3 prevede che in caso di indebita fruizione, anche parziale, dei crediti di imposta, accertata nell'ambito delle ordinarie attività di controllo, l'Agenzia ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero.

L'**articolo 11** disciplina la trasmissione dei dati tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate.

Il comma 1 prevede che il Ministero, almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l'accoglimento della domanda, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti beneficiari, corredato dell'importo del credito concesso. Si prevede specificamente che tale comunicazione, finalizzata a consentire dall'Agenzia lo svolgimento delle attività previste

dall'articolo 9, preceda di qualche giorno quella che il Ministero deve effettuare al singolo beneficiario, per consentire all'Agenzia di porre in essere tutte le attività tecniche e di controllo che permettono al beneficiario di fruire del credito non appena il beneficiario ne faccia richiesta. Viene inoltre espressamente indicato il sistema "SID", quale sistema di trasmissione di tali dati, attualmente utilizzato dall'Agenzia delle entrate per la gestione di questa tipologia di flussi comunicativi. In tal modo si fa indiretto riferimento anche alle specifiche di tale sistema che garantiscono un adeguato livello di misure di sicurezza rispetto ai rischi connessi a questo tipo di trattamento dati. Il comma prevede inoltre la possibilità che sia utilizzato, ove del caso, un sistema alternativo che deve, comunque, garantire il medesimo livello di sicurezza assicurato dal "SID".

Il comma 2 prevede che l'Agenzia delle entrate, avvalendosi del sistema indicato al comma 1, trasmette al Ministero l'elenco dei soggetti che hanno effettivamente utilizzato il credito di imposta nell'anno precedente, indicandone gli importi. La previsione dell'utilizzo del sistema SID per le comunicazioni consente di non fissare termini specifici entro i quali l'Agenzia deve trasmettere al Ministero l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta, posto che detto sistema consente una gestione dei flussi di comunicazione in tempo quasi reale, e conseguentemente il Ministero è in grado di monitorare, senza apprezzabili scarti temporali, il rispetto dei limiti di spesa previsti per tale misura.

L'**articolo 12**, costituito da un solo comma, disciplina le cause di revoca del credito di imposta riconosciuto secondo le procedure previste dallo schema di decreto.

Il comma 1 prevede che la revoca è dovuta in caso di accertata insussistenza dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati dal decreto in conformità a quanto previsto dalla norma primaria, o nel caso in cui la domanda di attribuzione del credito contenga dati o dichiarazioni non veritiere. Come d'obbligo, sono fatte salve le eventuali diverse e ulteriori conseguenze previste dalla legge penale, civile e amministrativa. Anche in questo caso, se il credito è revocato, deve procedersi al recupero, come indicato dall'articolo 10.

La *Sezione III* è dedicata alla procedura di pagamento

L'**articolo 13**, al comma 1, prevede che quando l'avvocato ha tempestivamente esercitato l'apposita opzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera g), per il pagamento dell'importo

riconosciuto in conformità all'articolo 7, comma 2, emette fattura elettronica, intestata al Ministero della giustizia e munita di apposito codice IPA.

Il comma 2 prevede che, ricevuta la fattura elettronica indicata al comma 1, il Ministero della giustizia emette il mandato di pagamento, tenendo conto quando occorre, dei dati forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 5, nell'ambito delle risorse iscritte nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia.

Il **Capo II** è dedicato al monitoraggio statistico e al trattamento dei dati.

L'**articolo 14** disciplina il monitoraggio statistico dei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010 nei quali l'esperimento della procedura di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Il comma 1 stabilisce che il Ministero provvede, con cadenza annuale a partire dall'entrata in vigore dello schema di decreto, al monitoraggio quinquennale previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 149 del 2022, dei dati relativi ai casi di mediazione avviata per assolvere alla condizione di procedibilità della domanda, distinti per materia. A tale scopo l'articolo 5, comma 1, lettera f) e comma 2, lettera e), chiede alle parti che presentano la domanda di indicare le materie oggetto della mediazione. Il comma prevede inoltre che, decorso il termine previsto dal citato articolo 42, l'attività di monitoraggio sia proseguita se, a seguito delle determinazioni del legislatore primario dopo il primo quinquennio di applicazione delle norme oggetto di riforma, l'esperimento della mediazione viene confermato come condizione di procedibilità della domanda nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Il comma 2 precisa che l'estrazione dei dati acquisiti dalla piattaforma di cui all'articolo 3, comma 1, e la loro elaborazione statistica è effettuata da DGSTAT.

Il comma 3 prevede, in conformità ai principi di necessità e proporzionalità nel trattamento dei dati, la cancellazione dei dati una volta operata l'elaborazione di cui al comma 2.

L'**articolo 15** disciplina i criteri e i principi che devono essere osservati per il trattamento dei dati personali acquisiti tramite la piattaforma di cui all'articolo 3, comma 1, per l'elaborazione delle domande oggetto del presente decreto.

Il comma 1 individua, per quanto di competenza, nel Ministero, nei COA e nell'Agenzia delle entrate i titolari dei trattamenti dei dati personali da ciascuno effettuati per le finalità previste dal presente decreto.

Il comma 2 precisa che il Ministero è titolare dei trattamenti dei dati personali effettuati mediante la piattaforma e che a tal fine è tenuto a garantire, anche nel caso in cui tale trattamento sia connesso alle attività di verifica ad opera del medesimo Ministero in base all'articolo 7, comma 4, dello schema di decreto, il rispetto di tutti i principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679. Il comma stabilisce inoltre che, nel caso di cui il Ministero decida di avvalersi di personale di Equitalia s.p.a., è quest'ultima ad assumere il ruolo di responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento. Infine, si prevede che il Ministero – Dipartimento affari di giustizia, previa valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 adotti un disciplinare tecnico al fine di individuare:

- a) le misure tecniche e organizzative per assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi di distruzione, perdita, divulgazione e altre forme di possibile violazione di tali dati, in conformità all'articolo 32 del citato regolamento;
- b) gli attributi associati alle identità digitali degli utenti della piattaforma, acquisiti nel contesto della autenticazione informatica, secondo un criterio di limitazione ai dati strettamente necessari;
- c) le misure relative al trattamento dei dati personali necessari per espletare le verifiche e i controlli previsti dal decreto;
- d) le misure appropriate e specifiche finalizzate alla tutela dei diritti fondamentali degli interessi dei soggetti interessati, nel caso in cui siano trattati, a fini statistici, i dati personali appartenenti alle categorie di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679;
- e) le misure che garantiscono un accesso selettivo alle informazioni da parte dei soggetti autorizzati e le altre misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Il comma 3 dispone che i dati trattati ai sensi del decreto, sono conservati per un periodo non superiore a dieci anni, con l'esclusivo scopo di consentire l'eventuale svolgimento di attività e controlli previsti dal decreto stesso, e fino alla definizione di eventuali contenziosi.

Il comma 4 prevede che i dati personali raccolti ai sensi degli articoli 5 e 13 dello schema di decreto (ossia al fine di ricevere l'istanza di conferma e di gestire la richiesta di ottenere il pagamento del compenso riconosciuto) sono effettuati limitatamente alle finalità di cui al comma 1, e, per quanto oggetto di trattamento statistico, in conformità all'articolo 89, del regolamento (UE) 2016/679 e nel rispetto delle regole deontologiche per il trattamento dati a fini statistici, oggetto della delibera 19 dicembre 2018, n. 515 adottata dal Garante per la protezione dei dati personali e al decreto legislativo n. 322 del 1989.

Il **Capo III** è dedicato al controllo e monitoraggio della spesa.

L'**articolo 16** è dedicato alla regolazione contabile.

Il comma 1 prevede che la determinazione del credito di imposta oggetto del decreto avviene nell'ambito delle risorse stanziare sull'apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero, a decorrere dal 2023.

Il comma 2 prevede, al fine di consentire la regolazione contabile del credito di imposta oggetto di riconoscimento, che il Ministero provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti di imposta, sulla contabilità speciale n.1778 "Agenzia delle entrate -Fondi di bilancio".

L'**articolo 17** disciplina il monitoraggio della spesa.

Il comma 1 prevede che il Ministero cura il monitoraggio della spesa previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022 per gli interventi previsti dagli articoli 15-*bis* e seguenti del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dagli articoli 11-*bis* e seguenti del decreto-legge n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, avvalendosi della piattaforma indicata all'articolo 3, comma 1, con predisposizione di una relazione annuale sulla spesa.

Il comma 2 prevede, come indicato dalla norma primaria, che se dal monitoraggio emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa previste dall'articolo 15-*undecies* del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'articolo 11-*undecies* del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, il Ministero procede in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 149 del 2022, norma che ha individuato nell'aumento del contributo unificato la principale misura per rimediare allo scostamento. Lo schema di decreto, proprio in considerazione della sua natura di norma secondaria, fa salva la possibilità

che il legislatore preveda l'adozione, a tale fine, di altre misure idonee a compensare tale scostamento. Viene inoltre richiamato, per completezza di disciplina, lo strumento ordinario per compensare l'eventuale scostamento, indicato dall'articolo 37, comma 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'**articolo 18**, costituito da un solo comma, contiene le disposizioni finanziarie.

Il comma prevede che dall'attuazione delle disposizioni dello schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 19** contiene le disposizioni finali.

Il comma 1 prevede la trasmissione del decreto ai competenti organi di controllo e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.